RegioneLombardia

Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive – Modulo C1

OCDPC n. 1174 del 4 dicembre 2025 - Eventi verificatisi nei giorni dal 10 al 13 settembre 2025 nel territorio della provincia di Como e dal 22 al 27 settembre 2025 nel territorio della provincia di Como e del comune di Barlassina, di Bovisio Masciago, di Cesano Maderno, di Giussano, di Lentate sul Seveso, di Limbiate, di Meda, Seveso e Varedo della provincia di Monza e Brianza

F.A.Q. per la corretta compilazione da parte dei legali rappresentanti delle aziende

INDICE:

PROCEDIMENTO 2
CHI PUO' PRESENTARE 5
AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA 8
TIPOLOGIA DI INTERVENTI 11
SPESE AMMISSIBILI 14
RENDICONTAZIONE DELLE SPESE 15
EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 17
MODALITA' DI COMPILAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 17
POLIZZA ASSICURATIVA 18
CASISTICHE PARTICOLARI 19
ULTERIORI SPECIFICHE 21
COMPITI DEL COMUNE 22
TEMPISTICHE DI RICONOSCIMENTO DEI CONTRIBUTI 22

RegioneLombardia

PROCEDIMENTO		
Domande		**Risposte**
1)	In cosa consiste la compilazione del Modulo C1?	Il Modulo C1 ha una duplice finalità. Attraverso la sua compilazione, le aziende possono: - segnalare i fabbisogni attraverso la ricognizione dei danni subiti a causa degli eventi in rassegna (rif. articolo 4, comma 6 dell'ordinanza); - presentare domanda di contributo per le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti delle attività economiche e produttive (rif. articolo 4, comma 3 dell'ordinanza).
2)	Cosa succede se non compilo il Modulo C1?	La compilazione del Modulo C1 è condizione indispensabile per accedere a tutti gli eventuali futuri contributi di cui all'ordinanza in oggetto che verranno successivamente resi disponibili.
3)	Come posso presentare il Modulo C1?	I legali rappresentanti delle attività economiche e produttive e gli esercenti una libera professione dovranno compilare il Modulo C1 - *Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive* attraverso la piattaforma regionale *Bandi e Servizi*, accedendo al relativo procedimento. Non sarà possibile utilizzare nessun'altra modalità per la presentazione del Modulo C1.
4)	Perché il Modulo C1 è propedeutico per i contributi che potranno essere resi di volta in volta disponibili legati all'ordinanza in questione?	Il Modulo C1 costituirà termine di confronto rispetto al tipo di intervento eseguito e alla congruità del costo sostenuto, al momento della determinazione del contributo massimo concedibile. Pertanto, è fondamentale che il richiedente il contributo riporti dettagliatamente, nel Modulo C1, la

		descrizione completa dei danni e la quantificazione della stima economica per il loro ripristino. Interventi di ripristino eseguiti per danni non riportati nel Modulo C1 non saranno riconoscibili, così come le spese sostenute di importo superiore rispetto a quanto stimato con il Modulo C1.
5)	È corretto usare questo procedimento per la ricognizione dei danni occorsi agli immobili sedi di associazioni?	I danni alle sedi di società o associazioni senza fini di lucro (ONLUS) non aventi partita IVA o iscrizione alla camera di commercio devono essere segnalati nel procedimento riservato ai privati cittadini con il Modulo B1.
6)	Nel caso di edificio condominiale in cui ci sia un uso misto dell'edificio (residenziale ed economico-produttivo), quale modulo è necessario presentare?	Laddove il danno sia riconducibile alle parti comuni di tale edificio, la ricognizione dovrà essere effettuata utilizzando il Modulo B1. Qualora, invece, il danno sia relativo alle singole unità immobiliari, allora per le abitazioni dovrà essere presentato il Modulo B1, mentre per le attività economiche e produttive il Modulo C1.
7)	Quale modulo compilano per la ricognizione dei danni le società cooperative?	Se si tratta di società aventi scopo di lucro, devono compilare il Modulo C1; di contro, tutte le attività e le associazioni che non abbiano scopo di lucro devono procedere alla segnalazione attraverso il Modulo B1.
8)	La procedura di ricognizione dei danni è valevole come domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive?	Sì, la procedura è valevole sia come ricognizione per accedere al futuro contributo per il ripristino strutturale dell'edificio di cui alla lett. e), comma 2, art. 25 del d.lgs. 1/2018 sia come richiesta di contributo per l'immediata ripresa dell'attività economica e produttiva (contributo con massimale 20.000 euro per il ripristino della capacità produttiva compromessa). Dall'esito di tale ricognizione, il Dipartimento della Protezione Civile valuterà il fabbisogno e stanzierà le risorse con delibera del Consiglio dei ministri. Il Commissario delegato, successivamente,

		approverà le modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo, che, tra le altre cose, individueranno la documentazione integrativa necessaria, che il soggetto richiedente dovrà produrre ai fini del riconoscimento dei contributi.
9)	Quali sono le condizioni che permettono di accedere al contributo di immediata ripresa?	Il contributo di immediata ripresa sarà erogabile solo a coloro che, nel Modulo C1, dichiarino: - che la capacità produttiva dell'azienda risulta compromessa, integralmente o parzialmente; - che l'azienda abbia presentato, entro 150 giorni dall'evento calamitoso, al Comune di riferimento o ad altro soggetto deputato a riceverla, la comunicazione di cessazione o sospensione temporanea dell'attività, che dovrà essere ripresa a seguito degli interventi effettuati ai fini di tale contributo.
10)	Il contributo di immediata ripresa dell'attività può essere richiesto su più sedi aziendali?	In caso di più sedi danneggiate, ma il contributo concedibile è da suddividere sulle varie sedi, fino al concorrere dell'importo massimale.
11)	La richiesta di contributo avviene solo per gli edifici in cui risulta compromessa la capacità produttiva?	Il contributo di immediata ripresa dell'attività economica e produttiva, richiesto tramite la compilazione nell'apposita sezione del Modulo C1, è correlato alla perdita di capacità produttiva (anche parziale) dell'azienda.
12)	Qualora la capacità produttiva dell'azienda non fosse stata compromessa, i Moduli C1 hanno solo finalità ricognitive per futuri contributi?	In assenza dei requisiti per richiedere il contributo per l'immediata ripresa dell'attività economica e produttiva, il modulo ha finalità ricognitive per futuri contributi, per accedere ai quali la presentazione del Modulo C1 risulterà condizione necessaria e imprescindibile.

CHI PUO' PRESENTARE		
Domande		**Risposte**
13)	Chi può presentare la pratica di contributo?	La pratica di contributo deve essere presentata dal legale rappresentante dell'attività che sia: - proprietaria dell'immobile sede dell'attività (o che costituisce l'attività qualora l'attività stessa consista nella locazione di immobili); - avente titolo reale o personale di godimento (ad es. usufrutto, locazione, comodato ecc.) per l'esercizio dell'attività in immobile di proprietà di soggetti terzi.
14)	Le aziende agricole possono presentare domanda di contributo?	Sì, anche per le aziende agricole valgono le stesse condizioni delle attività economiche e produttive appartenenti ad altri settori.
15)	Una persona fisica proprietaria di un immobile a destinazione produttiva può presentare richiesta di contributo?	Sono esclusi dal contributo i beni immobili di proprietà di una persona fisica che non eserciti essa stessa l'attività economica e produttiva.
16)	In caso di immobile in locazione o comodato o usufrutto, chi deve presentare la pratica di contributo?	Se l'immobile è di proprietà di una società, si consiglia di far presentare la pratica all'azienda titolare del diritto di godimento solo nel caso in cui si sia accollata le spese per il ripristino dell'immobile. Altrimenti la pratica dovrà essere presentata dall'azienda proprietaria. Invece, qualora la proprietà dell'immobile sia una persona fisica, per poter ricevere il contributo, la pratica dovrà essere presentata dall'azienda locataria.
17)	Chi è titolato a presentare la domanda in caso di contratto di locazione / comodato / usufrutto di	Se un'unità immobiliare è in affitto, è possibile che il locatario presenti il Modulo C1 per richiedere il contributo di immediata

	un'azienda, tenendo distinti gli interventi di straordinaria manutenzione (che spetterebbero da disciplina civilistica al proprietario) dagli interventi ordinari (che spetterebbero, invece, al conduttore / comodatario)?	ripresa dell'attività e che il proprietario presenti il Modulo C1 per la sola ricognizione dei danni (unico caso in cui è ammessa la compresenza di due Moduli C1 afferenti alla medesima unità immobiliare).
18)	Come deve essere sottoscritta la domanda di contributo?	La documentazione deve essere sottoscritta obbligatoriamente per le aziende con firma digitale.
19)	Quali sono le condizioni di accesso ai contributi per le attività economiche e produttive?	Le attività economiche e produttive, per accedere ai contributi, devono essere in regola con le autorizzazioni, i visti ed i permessi previsti dalla normativa vigente in materia per l'esercizio dell'attività.
20)	Le attività che richiedono il contributo devono essere assicurate per danni da calamità naturali?	Sì, le attività economiche e produttive devono aver stipulato contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del Codice civile (terreni e fabbricati; impianti e macchinari; attrezzature industriali e commerciali) direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, come previsto all'art. 1, commi da 101 a 107, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
21)	Quali sono i requisiti di ammissibilità dell'attività per accedere al contributo?	I requisiti di ammissibilità dell'attività per accedere al contributo sono, alla data dell'evento e alla data di presentazione della domanda: - essere regolarmente costituita ed iscritta al registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio, salvi i casi di esenzione; - essere in possesso di partita IVA; - non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto agli

		obblighi di rimborso o deposito in un conto bloccato di tali aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione; - non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente. I requisiti di ammissibilità dell'attività per accedere al contributo, da verificarsi al momento dell'erogazione, sono: - essere in regola con gli obblighi contributivi in ordine ai versamenti e adempimenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL; - essere in regola con la posizione fiscale; - non essere sottoposti a cause di divieto, decadenza, sospensione di cui all'art. 67 del d. lgs. 159/2011(c.d. Codice delle leggi antimafia); - essere in possesso di tutti i requisiti di cui alla disciplina europea in materia di Aiuti di Stato applicata.
22)	Possono presentare domanda solo le aziende che hanno già presentato in prossimità degli eventi una segnalazione dei danni al Comune?	No, la domanda può essere presentata anche da chi non ha fatto alcuna segnalazione al Comune e/o non sia stato preso in considerazione nella segnalazione dei danni trasmessa dall'ente attraverso l'applicativo regionale Ra.S.Da. in prossimità degli eventi calamitosi.
23)	Se il legale rappresentante non possiede lo SPID, come presenta la richiesta?	L'accesso alla piattaforma *Bandi e Servizi* può essere effettuato anche mediante Tessera Sanitaria / Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE), oltre che con Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID.

24)	Più soggetti aventi titolo possono presentare domanda di contributo sulla stessa sede danneggiata?	No, deve essere presentato un Modulo C1 per ciascuna sede legale/operativa danneggiata. Chi presenta deve essere sempre legale rappresentante dell'azienda interessata. In caso di più legali rappresentanti, non è necessario delegare la presentazione ad altro legale rappresentante. Invece, per altri soggetti aventi titolo sull'immobile, è necessario compilare le relative deleghe rese disponibili nel procedimento. Queste deleghe contengono anche una dichiarazione di rinuncia al contributo da parte del soggetto delegante, ossia il contributo sarà erogato solo all'intestatario della domanda, lasciando agli accordi privati tra gli aventi diritto la spartizione del contributo erogato.
25)	L'impresa che, dopo l'evento calamitoso, ha cessato l'attività o trasferito la proprietà dell'azienda ad altra impresa, ha titolo a presentare la domanda di contributo? Ha titolo a presentare la domanda l'impresa che ha acquisito la proprietà?	No, l'impresa che, dopo l'evento calamitoso, ha cessato l'attività o trasferito la proprietà dell'azienda ad altra impresa non ha titolo a presentare la domanda di contributo, così come l'impresa che ne ha acquisito la proprietà.

AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA		
Domande		**Risposte**
26)	Per quali immobili è possibile segnalare il danno subito?	Gli immobili per i quali è possibile segnalare il danno subito sono: - la sede legale e/o operativa di attività economiche e produttive; - oggetto dell'attività (ovvero realizzato e/o gestito dall'impresa nell'ambito del suo oggetto sociale).
27)	Può essere presentata un'unica domanda di contributo per danni a più unità immobiliari distinte?	Deve essere presentato un Modulo C1 per ciascuna sede legale e/o operativa danneggiata. Per danni a più immobili relativi alla stessa sede o complesso

		produttivo, deve essere presentata un'unica domanda.
28)	Come è dimostrabile il nesso di causalità diretta tra il danno subito e gli eventi oggetto della dichiarazione di stato di emergenza?	Il nesso di causalità con l'evento è dimostrabile attraverso la documentazione fotografica del danno subito, contestualizzata sia nel tempo (quando è stata scattata la foto) che nello spazio (dove è stata scattata, attraverso il cono di inquadramento fotografico). In mancanza di tale documentazione fotografica, è possibile utilizzare il verbale di sopralluogo del tecnico comunale per la constatazione dei danni, effettuato nei giorni immediatamente a ridosso dell'evento, qualora eseguito. In assenza di entrambi questi elementi, non è dimostrabile il nesso di causalità del danno subito con l'evento in questione e, pertanto, il contributo non sarà riconoscibile.
29)	La domanda di contributo è ammissibile se, dopo la presentazione, viene trasferita la proprietà dell'immobile?	No, il trasferimento della proprietà dopo la presentazione della domanda e prima dell'erogazione del contributo, comporta la decadenza del contributo eventualmente concesso.
30)	In caso di cessione dell'immobile sede legale e/o operativa dell'attività dopo la presentazione della domanda di contributo, il richiedente mantiene il diritto a ricevere, se dovuto, il contributo di immediata ripresa?	L'azienda potrà ricevere il contributo di immediata ripresa solo se l'atto di compravendita dell'immobile sia successivo di almeno tre mesi alla realizzazione degli interventi per il ripristino della capacità produttiva aziendale.
31)	L'impresa che, dopo la presentazione della domanda di contributo, ha cessato l'attività o trasferito la proprietà dell'azienda ad altra impresa, ha titolo a ricevere il contributo?	No, il contributo eventualmente concesso decade se l'impresa ha cessato l'attività o trasferito la proprietà dell'azienda ad altra impresa dopo la presentazione della domanda di contributo.
32)	Se la proprietà viene trasferita all'impresa che esercitava la propria	Sì, la domanda è ammissibile se la proprietà è stata trasferita all'impresa che, alla data

	attività nell'azienda a titolo di diritto reale o personale di godimento, la domanda è ammissibile?	dell'evento, esercitava la propria attività nell'azienda a titolo di diritto reale o personale di godimento (affitto, comodato, usufrutto, ecc.).
33)	La domanda è ammissibile se l'impresa si è trovata in una situazione di inattività temporanea, ma senza cessazione?	Sì, se l'impresa, proprietaria o in affitto, si è trovata in una situazione di inattività temporanea, senza cessazione dell'attività, il contributo è riconoscibile.
34)	È ammessa la domanda di contributo su un immobile realizzato in violazione delle disposizioni urbanistiche e edilizie?	No, il contributo non è riconoscibile per danni a fabbricati (o loro porzioni) realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche e edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità dagli stessi, alla data dell'evento calamitoso.
35)	È ammessa la domanda di contributo su un fabbricato non iscritto al catasto?	No, il contributo non è riconoscibile per danni a fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per il quale non sia stata presentata apposita domanda di iscrizione a detto catasto entro tale data.
36)	È ammessa la domanda di contributo per un fabbricato collabente o in corso di costruzione?	No, il contributo non è riconoscibile per danni a fabbricati collabenti o in corso di costruzione.
37)	La domanda di immediata ripresa può essere presentata solo dalle attività che hanno avuto interruzione della produzione?	È possibile richiedere il contributo per l'immediata ripresa dell'attività solo nel caso in cui la capacità produttiva sia stata compromessa (anche parzialmente) dall'evento e siano necessari interventi propedeutici al ripristino della stessa; tale condizione deve essere dimostrata da una comunicazione di cessazione o sospensione temporanea dell'attività, da presentarsi al Comune di riferimento o ad altro soggetto deputato a riceverla, entro 150 giorni dall'evento; la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle sedi e degli

		impianti afferenti alle attività economiche e produttive, invece, può essere presentata anche senza la compromissione della capacità produttiva.

TIPOLOGIA DI INTERVENTI		
Domande		**Risposte**
38)	Quali sono gli interventi ammissibili a contributo?	Sono ammissibili a contributo gli interventi relativi a: - ricostruzione in sito dell'immobile distrutto; - delocalizzazione dell'immobile; - ripristino strutturale e funzionale dell'immobile in cui ha sede l'attività; - ripristino o sostituzione dei macchinari e delle attrezzature danneggiate o distrutte; - acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti; - ripristino o sostituzione di impianti relativi al ciclo produttivo danneggiati o distrutti, anche che si qualifichino come beni immobili ossia incorporati al suolo; - ripristino o sostituzione di beni mobili registrati, distrutti o danneggiati, oggetto o strumentali all'esercizio esclusivo dell'attività economica e produttiva.
39)	Quali sono gli interventi ammissibili a contributo in caso di ripristino dell'immobile danneggiato?	Sono ammissibili le spese relative a: - elementi strutturali, verticali ed orizzontali (strutture verticali, solai, scale, tamponature); - finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere);

		- serramenti interni ed esterni (infissi quali porte, finestre, comprese le serrature, ecc.); - impianti a servizio dell'immobile (riscaldamento e climatizzazione, idrico-fognario (compresi i sanitari), elettrico (compreso impianto citofonico, per allarme, di diffusione del segnale televisivo, di rete dati LAN, fotovoltaico), ascensore e montascale).
40)	Gli interventi di ripristino dei danni alle pertinenze sono ammissibili?	Gli interventi di ripristino dei danni alle pertinenze sono ammissibili solo se le stesse non si configurano come distinte unità strutturali rispetto al fabbricato principale in cui ha sede l'attività o qualora il ripristino sia funzionale all'esercizio dell'attività.
41)	Gli interventi di ripristino dei danni su aree e fondi esterni sono ammissibili?	Gli interventi di ripristino dei danni su aree e fondi esterni sono ammissibili qualora funzionali all'accesso o alla fruibilità dell'immobile ovvero opere indispensabili per il superamento della sua inagibilità o ad evitarne la delocalizzazione.
42)	Le spese relative alle prestazioni tecniche sono riconoscibili a contributo?	Sì, le spese relative a prestazioni tecniche (quali progettazione, direzione lavori, procedimenti autorizzativi, stime, consulenze, perizie, ecc.) sono ammissibili a contributo.
43)	Gli interventi di pulizia dell'immobile sono ammissibili a contributo?	Gli interventi di pulizia e rimozione di fango e detriti sono riconoscibili solo come spesa di immediata ripresa dell'attività.
44)	È riconoscibile la spesa per l'affitto di altro immobile a causa dell'interruzione dell'attività?	La spesa per la delocalizzazione tramite affitto di altro immobile o soluzione temporanea (ad es. container) in altro sito è ammissibile come spesa di immediata ripresa dell'attività.

45)	La sostituzione degli arredi danneggiati dei locali aziendali è riconoscibile?	Il ripristino o la sostituzione degli arredi dei locali, compresi gli arredi dei locali ristoro e i relativi elettrodomestici, è riconoscibile solo se strettamente connessi all'immediata ripresa della capacità produttiva dell'attività economica e indispensabili all'esercizio dell'attività stessa.
46)	Per le aziende agricole, la perdita del raccolto è ammissibile?	No, il mancato guadagno per la perdita del raccolto non è mai ammissibile nei contributi di Protezione Civile. Sono però ammissibili gli interventi di sistemazione delle aree esterne funzionali all'immediata ripresa dell'attività economica e produttiva, come ad esempio, in caso di attività agricole, gli interventi per rendere nuovamente coltivabile un terreno a seguito di allagamento, ecc.
47)	Le aziende agricole possono inserire i costi derivanti dall'acquisto di materie prime andate distrutte con l'evento, quali uva e olive, sulla base delle fatture di acquisto?	Sì, l'acquisto di scorte è relativo al riacquisto dei prodotti quali materie prime, semilavorati e prodotti finiti che si sono danneggiati con l'evento. Pertanto, dovrà essere dimostrabile sia il nesso di causalità della perdita di tali prodotti con l'evento, sia la quantificazione del materiale che era presente durante l'evento, che è andato distrutto e che è stato successivamente riacquistato (ad esempio con le fatture di acquisto ante-evento e di riacquisto post-evento).
48)	Sono ammissibili i danni alle serre fisse e/o mobili?	Se le serre (fisse o mobili) possono essere considerate come impianti produttivi a servizio dell'attività agricola, allora i costi necessari al loro ripristino sono ammissibili al contributo nella voce "ripristino o sostituzione degli impianti relativi al ciclo produttivo distrutti o danneggiati…".
49)	L'intervento di sostituzione di pannelli fotovoltaici in che fattispecie di danno rientra?	I pannelli fotovoltaici sono parte dell'impianto elettrico a servizio dell'edificio.

50)	Nella quantificazione del danno, il manto di copertura può essere considerato elemento strutturale?	Il solo manto di copertura può essere considerato come elemento di finitura esterna dell'edificio, a meno che non risulti compromessa anche la parte sottostante il manto (ad esempio la coibentazione o l'orditura secondaria), nel qual caso si può considerare il tutto come elemento strutturale.
51)	I danni alle autovetture aziendali quali taxi, trattore agricolo, pullman o camion per le rispettive aziende, sono ammessi a contributo?	Le autovetture aziendali sono da considerarsi come beni mobili registrati e saranno ammissibili solo qualora tali beni siano inseriti nel registro beni dell'azienda. Se il danno occorso ai veicoli compromette la prosecuzione dell'attività produttiva, allora il ripristino di tale danno può essere ristorato con il contributo di immediata ripresa dell'attività economica e produttiva.

SPESE AMMISSIBILI		
Domande		**Risposte**
52)	Qualora l'intervento di ripristino del danno comprendesse dei costi relativi ad adeguamenti alla normativa di settore, tali costi sono ammissibili a contributo?	Sì, le spese di adeguamento alla normativa di settore sono riconoscibili (ad esempio sicurezza sulle coperture, energetica per gli impianti termici, ecc.).
53)	Il costo per il ripristino del danno eseguito utilizzando materiali o tecnologie più costose rispetto allo stato di fatto ante-evento è riconoscibile?	No, i costi di miglioria non sono ammissibili a contributo e andranno scorporati dall'importo dell'intervento di ripristino dello stato ante-evento.

54)	Entro quanto tempo devono essere sostenute le spese per il ripristino della capacità produttiva dell'azienda?	Per la riconoscibilità del contributo di immediata ripresa, proprio perché si tratta di interventi urgenti necessari per ripristinare la capacità produttiva aziendale, si chiede che le opere vengano eseguite entro un anno dalla data dell'evento calamitoso.
55)	Ci sono indicazioni specifiche relativamente all'aliquota IVA da applicare per i lavori di sistemazione dei danni?	L'IVA da applicare è quella ordinariamente esposta per acquisti / lavorazioni di cui trattasi. Non sono previste aliquote particolari in caso di danni da eventi calamitosi. Si ricorda che, per un'azienda che opera in un regime fiscale ordinario, l'IVA non è riconoscibile.
56)	Sono ammissibili gli interventi eseguiti "in economia"?	Non sono mai ammissibili interventi eseguiti "in economia" con l'impiego di maestranze alle dipendenze dell'attività richiedente il contributo, anche se, per gli stessi, sono emesse le cosiddette "autofatture".
57)	Sono ammissibili le spese di sola fornitura di materiale per l'esecuzione dei lavori di ripristino del danno?	Sì, le forniture, acquistate presso terzi fornitori, di materiale per l'esecuzione dei lavori, anche se eseguiti "in economia", sono ammissibili.
58)	Sono ammissibili le spese fatturate da società collegate all'azienda beneficiaria?	No, non sono ammissibili le spese per beni e servizi fatturati all'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza.

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE		
Domande		**Risposte**

59)	Quali documenti dovrò presentare per dimostrare che ho sostenuto le spese di ripristino del danno?	Devono essere presentati i giustificativi di spesa (quali fatture e ricevute fiscali) chiaramente riferibili ad interventi finalizzati al ripristino del danno, con la relativa ricevuta di pagamento che dovrà essere tracciabile. Per pagamento tracciabile si intende quello eseguito per mezzo di bonifico bancario o postale, bancomat / carta di credito / carta prepagata oppure assegno circolare. Per la riconoscibilità della spesa, non sono ammessi pagamenti in contanti.
60)	Ci sono altri documenti richiesti in fase di rendicontazione delle spese, per il riconoscimento del contributo?	In fase di rendicontazione delle spese, dovrà essere prodotta anche documentazione fotografica dell'intervento di ripristino eseguito.
61)	A chi dovranno essere intestati i giustificativi di spesa? E le spese da chi dovranno essere sostenute?	I giustificativi di spesa dovranno essere necessariamente intestati all'attività che ha presentato la domanda di contributo. Anche il pagamento dovrà essere effettuato dalla stessa attività.
62)	Come viene dimostrato il termine entro cui sono stati eseguiti i lavori per il ripristino dell'integrità funzionale dell'immobile?	Tale requisito è comprovato quando la data riportata sui giustificativi di spesa (fatture, ricevute, ecc.) sia compresa entro il termine indicato. È ammessa la fatturazione datata successivamente solo se viene allegata una dichiarazione del fornitore della prestazione lavorativa in cui dichiara che l'intervento è stato concluso nei termini previsti.
63)	I giustificativi di spesa possono essere intestati alla persona fisica se legale rappresentante dell'attività?	Non sono ammesse a contributo le spese aventi giustificativi intestati a persona fisica, anche se legale rappresentante della società, a meno che non si tratti di impresa individuale, nel qual caso, comunque, deve essere riportato il codice fiscale dell'attività.

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI		
Domande		**Risposte**
64)	È previsto un contributo valevole come anticipo per le spese ancora da sostenere per il ripristino dei danni causati dagli eventi in questione?	No, i contributi a qualunque titolo previsti non sono mai erogati quale anticipo di spese ancora da sostenere, ma possono essere riconosciuti a stato avanzamento lavori, a seguito di rendicontazione delle spese fino a quel momento effettuate. Pertanto, tali contributi saranno erogati solo a fronte di dimostrazione di spesa sostenuta che sia chiaramente riferibile ad interventi finalizzati al ripristino del danno, attraverso presentazione di giustificativi di spesa con relativo pagamento tracciabile.
65)	È possibile continuare a percepire il Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS), unitamente al contributo di immediato sostegno?	No, il beneficiario del contributo di immediato sostegno, essendo tale contributo finalizzato al ripristino dell'integrità funzionale dell'abitazione e, qualora sia riconosciuto ed erogato, si intendono cessate le cause ostative al rientro nell'abitazione stessa, non può fruire, alla data di effettivo rientro, di altre forme di assistenza alloggiativa fruite in relazione al contesto emergenziale.

MODALITA' DI COMPILAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE		
Domande		**Risposte**
66)	È necessario allegare documentazione quale preventivi, fatture, fotografie, ecc.?	No, in questa fase di ricognizione non è necessario allegare ulteriore documentazione se non quella richiesta obbligatoriamente in fase di compilazione della domanda. È, tuttavia, indispensabile conservare tutta la documentazione fotografica, tecnica e contabile riguardante i danni subiti e gli interventi di ripristino, che sarà necessario

		fornire in una fase successiva per il riconoscimento del contributo.
67)	Quale documentazione verrà richiesta all'impresa per procedere all'erogazione del contributo?	Le modalità tecniche per accedere ad ogni contributo verranno definite in una fase successiva, anche sulla base delle indicazioni provenienti dal Dipartimento della Protezione Civile. Per il momento è sufficiente conservare tutta la documentazione fotografica, tecnica e contabile riguardante i danni subiti e gli interventi di ripristino, che sarà necessario fornire in una fase successiva per il riconoscimento del contributo.

POLIZZA ASSICURATIVA		
Domande		**Risposte**
68)	Le imprese che sono state risarcite da assicurazione possono presentare domanda di contributo?	Sì, le imprese che hanno già percepito o hanno diritto ad indennizzi assicurativi possono presentare domanda di contributo. Eventuali indennizzi assicurativi - la cui presenza dovrà per tempo essere segnalata dal soggetto richiedente – possono essere complementari ai contributi di cui alla presente ricognizione, fino a concorrenza massima dell'ammontare complessivo dei danni subiti.
69)	È ammissibile la domanda in cui non è possibile allegare (per cause dipendenti dalle tempistiche della compagnia assicurativa) la perizia di stima del danno, entro il termine di chiusura del bando?	In questa fase di ricognizione, se si è in possesso dei documenti assicurativi (perizia di stima, quietanza, ecc.) è necessario allegarli al Modulo C1 da presentare. Qualora non ancora disponibili, è sufficiente caricare un documento che testimoni la presenza di un'assicurazione (ad esempio l'apertura del sinistro, gli estremi della polizza in corso di validità, ecc.). In ogni caso, in questa fase, la mancanza di documentazione assicurativa non influisce sull'ammissibilità della domanda.

70)	È ammissibile allegare alla domanda una dichiarazione in cui il richiedente dichiara di non essere ancora in possesso della perizia assicurativa?	Sì, in questa fase è sufficiente una dichiarazione attestante l'apertura del sinistro con la quale il titolare della domanda affermi che la pratica risarcitoria è ancora in corso di definizione da parte della compagnia assicurativa.

CASISTICHE PARTICOLARI		
Domande		**Risposte**
71)	Essendo l'attività economica e produttiva cessata, per un immobile intestato a privati, è possibile presentare il Modulo B1 anche se l'immobile in questione è a destinazione produttiva?	Trattandosi di immobile con destinazione produttiva, non può essere presentato il Modulo B1, che è riferito alle sole abitazioni.
72)	All'interno di un capannone di proprietà di una società, che ha subito danni strutturali, opera un'impresa che possiede dei macchinari, a loro volta danneggiati dall'evento. Chi presenta il Modulo C1 e chi riceve il contributo?	E' possibile che entrambe le attività economiche e produttive presentino la propria segnalazione dei fabbisogni: l'impresa che opera all'interno del capannone potrà richiedere il contributo di immediata ripresa dell'attività economica e produttiva, di cui alla lett. c), comma 2, art. 25 del d.lgs. 1/2018, per il ripristino o la sostituzione dei macchinari di sua proprietà, per i quali sosterrà le relative spese, che saranno oggetto di contributo a suo favore; contemporaneamente, la società proprietaria dell'immobile presenterà il proprio Modulo C1, valevole ai fini della ricognizione di cui alla lett. e), comma 2, art. 25 del d.lgs. 1/2018, per il ripristino dei danni subiti dal capannone, per i quali sosterrà le relative spese e riceverà il contributo.
73)	Se un'impresa ha subito danni su due sedi diverse o su due beni immobili	Se si tratta di due sedi diverse, l'azienda dovrà presentare due Moduli C1 distinti,

	presenti nella stessa sede, è necessario presentare due domande distinte?	uno per ogni sede legale o operativa danneggiata. Se, invece, i danni riguardano più fabbricati afferenti alla medesima sede (legale o operativa), allora andrà presentato un unico Modulo C1.
74)	Per i danni subiti da un capannone di proprietà di una persona fisica, che ha sostenuto le spese di ripristino, affittato ad un'impresa, chi presenta domanda?	In questa prima fase di ricognizione, la domanda dovrà essere presentata dal legale rappresentante dell'azienda affittuaria con il Modulo C1, riportando tutti i danni subiti, con le relative spese. Tuttavia, se le spese sono state sostenute dal proprietario dell'immobile, l'impresa affittuaria non potrà beneficiare del contributo per l'immediata ripresa dell'attività - lett. c), comma 2, art. 25 del d.lgs. 1/2018) – così come non potrà farlo il proprietario dell'immobile, non esercitando attività di impresa all'interno dello stesso.
75)	In caso di immobile con procedimento in sanatoria avviato con SCIA in data antecedente all'evento il cui procedimento ad oggi non è ancora concluso, può partecipare alla ricognizione dei danni? Il Comune, in sede di verifica di ammissibilità e istruttoria delle domande presentate, dovrà fare dei controlli particolari? Infine, è opportuno che il privato carichi ulteriore documentazione a corredo della domanda?	Si conferma che l'immobile in questione può partecipare alla ricognizione dei danni. In questa prima fase non è necessario che il Comune svolga alcuna verifica di ammissibilità poiché i controlli in carico al Comune sono di carattere formale e non di tipo sostanziale di verifica delle dichiarazioni rese. La documentazione inerente al procedimento di sanatoria deve già essere agli atti del Comune; pertanto, non è necessario che il legale rappresentante dell'attività alleghi alcuna documentazione.
76)	In caso di società amministratrice di un condominio composto da imprese che hanno subito danni, come si procede con la presentazione della domanda di ricognizione?	Qualora i danni siano relativi all'unità immobiliare sede legale o operativa dell'azienda che vi opera, ciascuna azienda che ha subito il danno deve presentare la propria domanda attraverso il Modulo C1, con esclusivo riferimento al proprio immobile. Se invece il danno è occorso su parte comune del condominio costituito da più unità immobiliari ad esclusiva destinazione produttiva allora è ammissibile presentare il Modulo C1 a cura

		della società amministratrice del condominio. Qualora il danno sia occorso alla parte comune di un condominio misto (a destinazione in parte produttiva e in parte residenziale), la segnalazione del danno deve avvenire con il Modello B1.

ULTERIORI SPECIFICHE		
Domande		**Risposte**
77)	È necessario produrre una perizia che accerti i danni subiti?	Nella fase di ricognizione dei danni con il Modulo C1 non è richiesta la presentazione di una perizia ma, nella fase successiva di determinazione del contributo massimo concedibile per il ripristino dei danni subiti all'azienda, con la relativa domanda di contributo, sarà richiesta la redazione di una perizia asseverata a cura di un professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio professionale, che costituirà, insieme al Modulo C1, termine di paragone in merito all'ammissibilità della spesa sostenuta, sia come tipologia di intervento rispetto al danno subito, sia come congruità dei costi sostenuti. L'ufficio commissariale metterà a disposizione un modello con i contenuti della perizia necessari. Il costo di redazione della perizia sarà interamente a carico del richiedente il contributo e non potrà in alcun modo essere oggetto di rimborso.
78)	Come si dimostra l'interruzione della capacità produttiva aziendale?	La compromissione della capacità produttiva deve essere accertata attraverso una comunicazione di cessazione o sospensione temporanea dell'attività, da presentare al Comune di riferimento o ad altro soggetto deputato a riceverla, entro 150 giorni dall'evento calamitoso.

COMPITI DEL COMUNE		
Domande		**Risposte**
79)	Quale è il compito dei Comuni nella fase di ricognizione?	I Comuni hanno il compito di dare ampia pubblicità delle procedure aperte per privati cittadini e attività economiche e produttive attraverso i propri canali di comunicazione, fornendo poi assistenza alla compilazione della domanda.
80)	I controlli in capo al Comune sulle domande presentate riguardano la verifica di veridicità delle dichiarazioni rese dalle aziende?	No, in questa fase di ricognizione non viene richiesto ai Comuni di eseguire controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai legali rappresentanti nelle domande presentate.
81)	Nella fase di controllo da parte del Comune, in caso il richiedente sia il comproprietario, oltre alla delega da parte dell'altro proprietario, occorre allegare anche la copia del documento d'identità del delegante? Se manca è necessario richiederne integrazione?	Qualsiasi dichiarazione resa con firma autografa deve essere accompagnata da copia del documento di identità del firmatario. Pertanto, se manca il documento di identità del comproprietario delegante è opportuno richiederlo a integrazione.
82)	In merito alle cause di esclusione dal contributo per quei fabbricati realizzati in violazione della normativa urbanistica e/o edilizia, quale compito spetta al Comune?	In questa prima fase non si richiede al Comune di eseguire alcuna istruttoria né alcun controllo sulle dichiarazioni rese dai richiedenti. Si tratterà soltanto di verificare che i moduli siano completi degli allegati dichiarati.

TEMPISTICHE DI RICONOSCIMENTO DEI CONTRIBUTI		
Domande		**Risposte**
83)	Quali sono le tempistiche per il riconoscimento del contributo di immediata ripresa delle attività economiche e produttive?	Lo stanziamento delle ulteriori risorse da parte del Consiglio dei ministri per il riconoscimento del primo contributo avviene a circa 12 mesi dagli eventi calamitosi oggetto dell'ordinanza.

		Successivamente, il Commissario delegato avvia il procedimento di rendicontazione delle relative spese sostenute e, a seguito di istruttoria da parte dei Comuni delle pratiche presentate e di verifica da parte dell'ufficio commissariale, si procede all'erogazione dei contributi riconoscibili al Comune che ha il compito di trasferirli ai cittadini.
84)	Quali sono le tempistiche per il riconoscimento del contributo di ripristino delle attività economiche e produttive?	L'ordinanza specifica che avvia la fase di ulteriore ricognizione del danno subito con presentazione della relativa domanda di contributo viene emanata trascorsi circa 24 mesi dagli eventi calamitosi oggetto dell'ordinanza. Successivamente, le pratiche presentate saranno oggetto di un procedimento istruttorio da parte dei Comuni competenti e dell'ufficio commissariale per la determinazione del contributo massimo concedibile. L'esito di tale ricognizione sarà trasmesso al Dipartimento di Protezione civile per il riparto delle risorse necessarie a soddisfare il fabbisogno. Di seguito l'ufficio commissariale, sulla base di note operative, procederà con l'erogazione dei contributi.